

Avv. Sebastiano Tonon
Via Pepe 88 – 30172 MESTRE VENEZIA
Tel. 041/24.10.295 – Fax 041/98.61.40
sebastiano.tonon@libero.it
PEC: *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*

Avv. Margherita Bonifacio
Dorsoduro 2420 – 30123 VENEZIA
Tel./Fax 041/74.00.82
margheritabonifacio@gmail.com
PEC :*margherita.bonifacio@venezia.pecavvocati.it*

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA**

**ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 15.04.2026,
PUBBLICATA IL 17.04.2026, N. 06929 DEL TAR LAZIO -
ROMA (SEZ. I)**

NEL GIUDIZIO N. 3215/2026 R.G.

Gli avv.ti Margherita Bonifacio (BNFMGH73D65L736W -
margherita.bonifacio@venezia.pecavvocati.it) e Sebastiano Tonon
(TNNSST70R10L736N - *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*)
del foro di Venezia, difensori, anche in via disgiunta, di **WILLJ
VECCHIATO**, C.F. VCCWLJ73T24F904C, elettivamente
domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Sebastiano Tonon in
Venezia-Mestre, Via Pepe n. 88, giusta procura allegata con foglio
separato al ricorso introduttivo, nel Ricorso **n. 3215/2026 RG**
pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Roma), sez. I, e promosso

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi,
Direzione Generale del Personale e della Formazione), con
l'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti di

MADDALUNO MASSIMO (MDDMSM84E16L259Y), non
costituito

LOMBARDI FRANCESCO (LMBFNC82S16C096P), non costituito

AVVISANO

che il TAR LAZIO - Roma (SEZ. I) con l'Ordinanza cautelare del 15.04.2026, pubblicata il 17.04.2026, n. 06929, comunicata in pari data, ha fissato l'udienza pubblica per il giorno 16/09/2026 ore 11:00, autorizzando nel contempo la notifica per pubblici proclami del Ricorso ai sensi dell'art. 41 C.P.A. nei confronti di tutti i controinteressati, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione intimata (Ministero della Giustizia), dal quale risultino i seguenti dati:

1. l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di Registro Generale del Ricorso: **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma), I Sezione, Ricorso n. 3215/2026 RG;**

2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata: **Ricorrente WILLJ VECCHIATO (C.F. VCCWLJ73T24F904C); Amministrazione intimata: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro p.t., **con l'Avvocatura Generale dello Stato;**

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso:

- con il **Ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

(i) Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei del "*concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda*" indetto dal Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione) in base al quale al sig. WILLJ VECCHIATO è stato assegnato il punteggio complessivo di 47 punti posizionandolo di conseguenza al n. 1567 della graduatoria degli idonei, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui in particolare

(ii) la valutazione espletata dalla Commissione esaminatrice in relazione alla prova pratica sostenuta dal sig. WILLJ VECCHIATO in data 10/09/2025,

(iii) la graduatoria dei vincitori del concorso approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025,

(iv) il Provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID del 28/11/2025 di assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025,

(v) per quanto occorrer possa anche il Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. 0001075.ID) del 27 gennaio 2026 con cui è stata disposta l'assunzione di n. 73 unità procedendo allo scorrimento della graduatoria, nonché

(vi) la decisione di "sterilizzare" le domande n. 9 e 20 assunta dalla Commissione esaminatrice in data 04/06/2025, di cui all'avviso del 06/06/2025 con riserva di Motivi aggiunti e di azione in separata sede per il risarcimento dei danni.

- con il **Ricorso per Motivi Aggiunti** è stato chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

(vii) verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2026 n. 40, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, noto e non noto.

Si procede a esporre qui di seguito in sintesi i motivi di Ricorso:

I motivo di ricorso: *Violazione di legge. Art. 3 L. 241/1990. Violazione del bando di concorso. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza.*

Il sig. Vecchiato ha svolto una prova pratica perfetta, ottenendo il punteggio massimo in tutte le verifiche (fase statica, preparazione alla guida e manovre come frenata e parcheggio), tranne che per l'inversione di marcia, dove ha ricevuto 0 punti con la generica motivazione "prova eseguita in modo irregolare".

La valutazione è illegittima perché lesiva della *lex specialis* in quanto:

-la scheda non specifica le ragioni dell'esito negativo (es. errori, penalità, numero di manovre), nonostante il bando imponesse criteri dettagliati;

-gli spazi dedicati alla valutazione sono stati cancellati senza spiegazioni, rendendo impossibile capire il giudizio;

-la motivazione è troppo vaga e non giustifica un punteggio pari a zero, risultando illogica e sproporzionata.

Il motivo di ricorso: *Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza. Violazione del principio di eguaglianza. Violazione dell'art. 6 del bando.*

La Commissione ha illegittimamente "sterilizzato" due domande della prova scritta (nn. 9 e 20), attribuendo un punto a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta data, così:

-violando i principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza ed eguaglianza, equiparando chi aveva risposto correttamente (o secondo le indicazioni iniziali) a chi aveva risposto in modo errato;

-determinando una disparità di trattamento con l'attribuzione dello stesso punteggio a situazioni diverse, avvantaggiando anche candidati che non avevano risposto o avevano risposto erroneamente;

-contrastando con l'art. 6 del bando, che prevedeva criteri precisi di valutazione (punti per risposte corrette, penalità per errate, zero per omissioni).

I motivo Ricorso per Motivi Aggiunti: *Nullità per carenza assoluta di potere e/o incompetenza assoluta ex art. 21 septies legge 241/1990 - violazione di legge per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.*

Il verbale n. 40 del 2 aprile 2026 è nullo per difetto assoluto di competenza, avendo la Commissione esaminatrice, Organo straordinario e temporaneo, esaurito i propri poteri con la consegna dei verbali e la chiusura della procedura concorsuale. Di tal che non poteva più esercitare autotutela né intervenire sui propri provvedimenti.

Il motivo Ricorso per Motivi Aggiunti: *VIOLAZIONE art. 3 e 97 Cost. - violazione artt. 3 e 21 octies legge 241/1990 - eccesso di potere per illegittimità e ingiustizia manifesta, per carente ed erronea motivazione, per travisamento dei fatti.*

Il verbale del 02/04/2026 n. 40 è illegittimo per violazione di norme costituzionali e amministrative, nonché per eccesso di potere e difetto di motivazione.

In sintesi:

- avrebbe solo valore interno al procedimento e non sarebbe stato convalidato dall'autorità competente, risultando quindi privo di effetti reali.
- Sarebbe stato redatto con finalità difensive, per integrare a posteriori la motivazione del provvedimento impugnato, cosa non ammessa dalla legge e dalla giurisprudenza (divieto di "motivazione postuma").

-Viene inoltre messa in dubbio l'attendibilità del ricordo del Commissario (a distanza di mesi e con molti candidati esaminati), ipotizzando un possibile errore.

*

4. l'indicazione dei controinteressati: sono tutti i candidati collocati utilmente nella graduatoria finale di merito, modificata a seguito di rinunce e/o scorrimento;

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero dell'Ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Ordinanza cautelare del 17.04.2026 n. 06929 della I Sezione del TAR Lazio - Roma;

7. si riporta di seguito il testo del Ricorso introduttivo:

AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO

ROMA

R I C O R S O

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

*del sig. **WILLJ VECCHIATO**, C.F. VCCWLJ73T24F904C, rappresentato e difeso in via disgiunta tra loro dall'avv. **Margherita Bonifacio** (C.F. BNFMGH73D65L736W, fax 041/740082, PEC margherita.bonifacio@venezia.pecavvocati.it) e dall'avv. **Sebastiano Tonon** (C.F. TNNSST70R10L736N, fax 041/986.140, PEC sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it), entrambi del foro di Venezia, giusta*

Procura alle liti allegata con foglio separato ex art. 83 c.p.c. al presente atto e datata 11/02/2026, con elezione di domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Sebastiano Tonon a Venezia Mestre, Via Pepe 20, e domicilio digitale all'indirizzo pec sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it con richiesta di ricevere le eventuali comunicazioni anche al fax n. 041/986140,

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione), C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (C.F. 80224030587), Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti di

MADDALUNO MASSIMO (MDDMSM84E16L259Y), residente a Casalnuovo di Napoli (NA) in Viale dei Pini n. 3, C.A.P. 80013, maddalunomassimo@pec.it;

LOMBARDI FRANCESCO (LMBFNC82S16C096P), residente a San Pietro Avellana (IS) in Via Scalo Ferroviario n. 32, C.A.P. 86088; fralombardi@pec.it.

in punto: annullamento, previa adozione delle più appropriate misure cautelari, del Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei del “concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda” indetto dal Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale

del Personale e della Formazione) in base al quale al sig. WILLJ VECCHIATO è stato assegnato il punteggio complessivo di 47 punti posizionandolo di conseguenza al n. 1567 della graduatoria degli idonei, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui in particolare (i) la valutazione espletata dalla Commissione esaminatrice in relazione alla prova pratica sostenuta dal sig. WILLJ VECCHIATO in data 10/09/2025, (ii) la graduatoria dei vincitori del concorso approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025, (iii) il Provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID del 28/11/2025 di assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025, (iv) per quanto occorrer possa anche il Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. 0001075.ID) del 27 gennaio 2026 con cui è stata disposta l'assunzione di n. 73 unità procedendo allo scorrimento della graduatoria, nonché (v) la decisione di "sterilizzare" le domande n. 9 e 20 assunta dalla Commissione esaminatrice in data 04/06/2025, di cui all'avviso del 06/06/2025 con riserva di Motivi aggiunti (non avendo copia dei citati Provvedimenti del Direttore generale del Ministero e del verbale della Commissione esaminatrice) e di azione in separata sede per il risarcimento dei danni.

* * *

Fatto

Il Ministero della Giustizia in data 07/08/2024 ha bandito un concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Area

Assistenti, già area funzionale seconda, con profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose (**doc. 1**).

Osserviamo che gli atti più rilevanti si rinvennero o sono citati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, all'indirizzo:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765#

Tra i requisiti previsti, vi era quello del possesso di patente di guida di categoria "B", valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti (art. 2, lett. j).

Il concorso si doveva svolgere con una prima valutazione dei titoli dichiarati (art. 8 del bando), con una prova scritta (art. 6 del bando) e poi con una prova pratica (art. 7 del bando).

A seguito di ciò la Commissione esaminatrice doveva formare la graduatoria finale sommando i punteggi conseguiti da parte del singolo candidato con la precisazione che il mancato superamento della prova pratica comportava l'esclusione dalla procedura (art. 3, comma 2, del bando).

Il Sig. Vecchiato pertanto presentava la sua domanda di partecipazione cui era assegnato il codice "G8BXP39VX9" (**doc. 2**).

A seguito di essa il Ministero trasmetteva la lettera di convocazione per lo svolgimento della prova scritta (**doc. 3**) che in effetti si teneva in data 16/05/2025 (**doc. 4**): la stessa veniva superata dal Ricorrente con il punteggio totale di 24,5 punti.

Risultava peraltro che due domande (la n. 9 e la n. 20) presentavano delle risposte non corrette, per cui con avviso del 06/06/2025 si notiziava della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice di "sterilizzare" le relative risposte ritenendole esatte per tutti i candidati (**doc. 5**).

Successivamente veniva stilato l'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica in cui il sig. Vecchiato compariva in base al punteggio conseguito al n. 608 (**doc. 6**).

Nel frattempo veniva pubblicato sempre sul sito istituzionale del Ministero l'avviso del 23/06/2025 con il quale si indicavano le “*Modalità operative di svolgimento della prova pratica*” (**doc. 7**).

Il sig. Vecchiato veniva dunque convocato per il giorno 10/09/2025 per sostenere la prova pratica, prova pratica che si svolgeva presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso, sul tratto di carreggiata di Via Raffaele Majetti in Roma (**doc. 8**).

Il Ricorrente eseguiva pertanto la prova pratica e a seguito di essa riceveva la comunicazione in data 19/11/2025 dell'esito della selezione (**doc. 9**): il punteggio totale conseguito era pari a 47 punti.

Da qui la presentazione dell'istanza di accesso agli atti in data 20/11/2025 al fine di capire le ragioni di un punteggio rivelatosi insufficiente per la graduatoria, tenuto conto che il sig. Vecchiato veniva collocato al n. 1567 della graduatoria finale (che vede pubblicati solamente i nominativi dei candidati posizionati ai primi mille posti – **doc. 10**).

Con nota prot. 9525.U del 16/01/2026 (**doc. 11**) il Ministero provvedeva a inviare i documenti richiesti, tra cui la scheda di valutazione della prova pratica sostenuta dal sig. Vecchiato (**doc. 12**).

Per completezza di analisi si rammenta che in data 16/02/2026 veniva formulata una nuova istanza di accesso agli atti con la quale si richiedeva *inter alia* di avere i verbali della Commissione esaminatrice, le schede di valutazione degli ultimi candidati dal n. 991 al n. 1000 (questo al fine di non “appesantire” eccessivamente l'attività amministrativa), e il nominativo completo di costoro al fine di poter

procedere alla notifica del presente Ricorso presso la loro rispettiva residenza (**doc. 13**).

L'istanza veniva riscontrata dal Ministero con nota prot. n. 44737.U del 02/03/2026 (**doc. 14**) con la quale si fornivano i nominativi dei seguenti candidati cui pertanto viene notificato il presente Ricorso nella considerazione che gli stessi siano da ritenere controinteressati (fermo restando che si richiede l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami):

- **MADDALUNO MASSIMO** (MDDMSM84E16L259Y), nato a Torre del Greco (NA) il 16/05/1984, residente a Casalnuovo di Napoli (NA) in Viale dei Pini n. 3, C.A.P. 80013, indicato con il codice 4DV21VWC7P;
- **LOMBARDI FRANCESCO** (LMBFNC82S16C096P) nato a Castel di Sangro (AQ) il 16/11/1982, residente a San Pietro Avellana (IS) in Via Scalo Ferroviario n. 32, C.A.P. 86088, indicato con il codice DDY52X2XX1.

Si rammenta che il concorso pubblico riguarda mille persone tenendo conto altresì che dal sito istituzionale del Ministero risulterebbe che con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione rif. prot. n. 0001075.ID del 27 gennaio 2026, è stata disposta l'assunzione di n. 73 unità a seguito di scorrimento: di questi candidati non è dato conoscere l'indirizzo di residenza, configurandosi indubbiamente la condizione prevista all'art. 47 C.P.A. secondo cui quando la notificazione del ricorso "*nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio*", si può autorizzare la notifica stessa per pubblici proclami.

Si chiede pertanto che il Sig. Presidente del TAR Lazio autorizzi ai sensi degli artt. 41 e 49 Dlgs 104/2010 la notifica per pubblici proclami del

presente Ricorso, a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia.

Ad ogni modo dall'esame della documentazione messa a disposizione del sig. Vecchiato, risulta che l'attribuzione del punteggio nei confronti del medesimo deve intendersi illegittima per le seguenti ragioni.

Si precisa che con mail del 06/03/2026, a seguito del riscontro del 02/03/2026 da parte del Ministero all'istanza di accesso agli atti (**doc. 14**), si trasmetteva la ricevuta di pagamento dei diritti di copia (**doc. 15**), sennonché alla data del 12/03/2026 il Ministero non ha trasmesso alcunché, per cui si fa espressa riserva di Motivi aggiunti.

* * *

Diritto

Sintesi dei motivi di impugnazione

Primo motivo	La scheda di valutazione non contiene una motivazione sufficiente e corretta
Secondo motivo	La "sterilizzazione" delle risposte non ha tenuto conto delle differenze tra candidati, violando quanto previsto nel bando.

* * *

1. Violazione di legge. Art. 3 L. 241/1990. Violazione del bando di concorso. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza.

1.1. A seguito dell'istanza di accesso si è detto che il Ministero ha trasmesso copia degli atti ritenuti rilevanti, tra cui un estratto del verbale della prova pratica svoltasi in data 10/09/2025.

È presente così tra i documenti inviati la scheda di valutazione della prova pratica in quella sede sostenuta dal sig. Vecchiato (cfr. pag. 8/24 del pdf – **doc. 12**).

Ebbene, risulta che il Ricorrente svolgeva la sua prova in modo del tutto corretto e appropriato, conseguendo in tutte le verifiche il massimo punteggio.

In particolare, questi **consegna il massimo del punteggio** (4 punti complessivi) per quanto riguarda la “*Fase statica su autovettura*” dimostrando appunto piena conoscenza e capacità di utilizzo dei dispositivi “pneumatici”, “freni” e “dispositivi di segnalazione acustica e luminosa” (3 punti), nonché degli “elementi” quali il giubbotto catarifrangente e disco orario.

Per quanto riguarda la prova “*Preparazione alla guida sicura e fase dinamica*”, il sig. Vecchiato **consegna (i) il massimo del punteggio** (3 punti complessivi) nel superare le prove inerenti “regolazione sedile”, “regolazione specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta”, “controllo chiusura porte”, **(ii) il massimo del punteggio** (5 punti complessivi) nel superare le prove inerenti “frenata di precisione”, **(iii) il massimo del punteggio** (4 punti complessivi) nel superare le prove inerenti il “parcheggio ed uscita dallo spazio di parcheggio”.

Solamente per la prova relativa alla manovra di “inversione di marcia del veicolo (marcia avanti e indietro)” cui era associato un punteggio massimo di 4 punti, si rinviene la seguente dicitura: “*prova eseguita in modo irregolare*”, come risulta dal testo qui sotto riprodotto per estratto:

II- Preparazione alla guida sicura e fase dinamica su autovettura B				Inizio Prova	ck	ko	pa	pmax
ore 1:33 Fine Prova ore <u>1:41</u>								
3	Capacità del conducente a prepararsi ad una guida sicura						3	3
	regolazione sedile			✓				1
	regolazione specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta			>				1
	controllo chiusura porte			>				1
4	Manovre							13
	a) frenata di precisione						5	5
	tempo impiegato in secondi	<=10 s	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	✓				
	oltrepassa la linea d'arresto	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		✓				
	d dalla linea di arresto	<=2 m	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	✓				
	d dalla linea di arresto	<=3,5 m	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	✓				3
	b) parcheggio ed uscita dallo spazio di parcheggio							
	effettuazione con unica manovra	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> N >1 manovre		✓			4	4
	penalità : (ostacoli, cordoli o marciapiedi o birilli toccati) N.....			✓				
	c) inversione di marcia del veicolo (marcia avanti e indietro)							
	effettuazione con unica manovra	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> N >1 manovre					0	4
	penalità : (ostacoli, cordoli o marciapiedi o birilli toccati) N.....							
				totale			16	20

PROVA ESEGUITA IN MODO IRREGOLARE

Firma 2

Nell'ambito dunque di quest'ultima prova pratica avente ad "oggetto" le manovre di inversione del veicolo, il punteggio è risultato essere pari a zero.

Senonché nella scheda prestampata secondo le indicazioni previste nel bando, il punteggio correlato alla prova relativa alle operazioni di inversione della marcia si doveva suddividere in "effettuazione con unica manovra" con specificazione appunto se questa avveniva in unica soluzione o con più manovre, e nell'applicazione di eventuali penalità connesse a "ostacoli, cordoli o marciapiedi o birilli toccati".

Come già detto, l'Amministrazione prima dello svolgimento della prova in esame aveva emesso l'avviso del 23/06/2025 (**doc. 7**) con cui descriveva gli aspetti operativi della prova pratica.

Di rilievo a questo proposito la prova afferente le manovre di inversione del veicolo che dovevano effettuarsi **secondo le modalità indicate al § 4.3** per un punteggio massimo di 4 punti: *"Il candidato dovrà partire superando la linea di delimitazione (che può essere coincidente con la linea finale della manovra di parcheggio), avanzare con il veicolo parallelo al marciapiede fino a superare uno spazio delimitato da coni. Successivamente il candidato dovrà effettuare in un'unica manovra, costituita da retromarcia e completamento in avanti, una manovra di retromarcia per posizionare la parte posteriore della vettura all'interno dello spazio sopra indicato, quindi ripartire in direzione opposta a quella iniziale e fermarsi prima di una linea finale. Se durante la manovra **la parte posteriore del veicolo non entra nello spazio delimitato si assegnano 0 punti.** Se il*

*candidato tocca il marciapiede, si assegna 1 punto di penalità. Per ogni cono che il candidato tocca o abbatte, si assegna 1 punto di penalità (nei limiti del punteggio massimo previsto per il tipo di manovra). Il candidato può effettuare la prova compiendo più manovre, **per ogni manovra superiore alla prima si applica 1 punto di penalità**”.*

Dunque, una indicazione puntuale e analitica sulle modalità di effettuazione della prova che la Commissione esaminatrice era tenuta a “valorizzare” assegnando il relativo punteggio e/o la penalità riscontrata, compilando i vari “spazi” della scheda.

Come detto, nel caso di specie, gli spazi della scheda dedicati all’attribuzione del punteggio in esame sono stati invece sostanzialmente cancellati con un tratto di penna, **senza apporre alcuna specificazione**, risultando incontestabile che la mera locuzione “*prova eseguita in modo irregolare*” non consenta in alcun modo di capire le ragioni del giudizio negativo.

*

1.2. La questione non riguarda la sufficienza o meno del voto numerico assegnato dalla Commissione nell’ambito di un concorso pubblico, a fronte della fissazione dei criteri da parte della Commissione stessa.

Il “tema” è un altro e consiste nel fatto che nella scheda di valutazione non si è provveduto ad attribuire alcun specifico punteggio alla prova sostenuta dal sig. Vecchiato per l’inversione di marcia del veicolo, limitandosi la Commissione ad assegnare un punteggio pari a zero interlineando la parte della scheda deputata a “raccoliere” i singoli **parziali** giudizi.

Si deve così sottolineare che nella scheda prestampata, il cui contenuto rispecchiava le valutazioni richieste alla Commissione esaminatrice dal bando

stesso all'art. 7 (**doc. 1**), si doveva dar conto dell'assegnazione dei **singoli** punti in relazione alle **singole** attività "oggetto" della prova pratica, secondo le "declinazioni" indicate nell'avviso del 23/06/2025 (**doc. 7**).

Per converso, sbarrando del tutto il riquadro della prova "*inversione di marcia del veicolo*", non si capisce se la manovra effettuata dal Vecchiato sia stata considerata ad esempio come manovra unica o se invece la stessa sia stata ritenuta frazionata in più manovre con conseguente valutazione negativa, o anche se questi abbia fermato la parte posteriore fuori dallo spazio delimitato.

Parimenti, nel riquadro successivo relativo alle penalità, non è dato intendere se il Vecchiato abbia svolto la/e manovra/e in modo errato perché ha toccato i birilli, o perché è montato sopra il marciapiede, o se la valutazione negativa sia dipesa da altri fattori (ad esempio perché l'inversione di marcia sia avvenuta con più manovre).

Nessuna indicazione è data anche per questo aspetto.

In ultima analisi è evidente che la locuzione "*prova eseguita in modo irregolare*" non consente di colmare il "vuoto" motivazionale che caratterizza la scheda di valutazione del sig. Vecchiato impedendo di capire le ragioni per cui il giudizio è stato negativo.

E questo in patente violazione del bando di concorso, violazione non ammessa atteso che il bando di concorso pubblico costituisce la "lex specialis" della procedura "*con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara*

cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l' amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva” (Consiglio di Stato, VI Sezione, 15/03/2023 n. 2742).

*

1.3. Sotto altro profilo si osserva che l’aggettivo utilizzato (“*irregolare*”) a sua volta è del tutto generico, al di là del fatto che la categoria della irregolarità viene sempre intesa come un “difetto” che non incide sulla validità dell’atto e/o del fatto compiuto.

Dunque l’attribuzione di un punteggio pari a zero risulta anche illogica, irragionevole e sproporzionata rispetto allo stesso giudizio di mera irregolarità.

Senza trascurare il fatto che dalla scheda di valutazione emerge che il sig. Vecchiato aveva espletato le altre “attività” oggetto di valutazione nel miglior modo possibile, avendo conseguito – come detto - il massimo del punteggio.

Del resto il sig. Vecchiato è un autista di autobus, lavora da quasi vent’anni alle dipendenze della società che gestisce il trasporto pubblico locale dell’area metropolitana di Venezia (la ACTV s.p.a.), è titolare di varie patenti (come indicato a pag. 2 della domanda, **doc. 2**)

Da qui l’illegittimità del giudizio tenuto conto che il conseguimento in ipotesi del punteggio massimo (20 punti) nella prova pratica, anziché quello di 16 punti, avrebbe comportato un punteggio complessivo di 51 punti anziché di 47 punti, potendosi così collocare alla pari dei candidati piazzatisi ai posti nn. 455-521 (**doc. 10**).

* * *

2. Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza. Violazione del principio di eguaglianza. Violazione dell'art. 6 del bando.

Fermo restando che la mancata acquisizione del verbale della Commissione esaminatrice del 04/06/2025 non consente di formulare in modo esaustivo la presente doglianza, e dunque fatto salva l'eventuale proposizioni di Motivi aggiunti, si osserva che con avviso del 06/06/2025 risulta che a seguito di alcune richieste di annullamento *in parte qua* della prova scritta (**doc. 12**), la Commissione esaminatrice - *re melius perpensa* - abbia deciso in data 04/06/2025 che le domande n. 9 e 20 andavano "sterilizzate" per cui queste sono state considerate come risposte corrette per tutti i candidati, senza alcuna distinzione (**doc. 5**).

Come si evince dall'elaborato compilato dal sig. Vecchiato, questi aveva risposto alle domande nn. 9 e 20 "flaggando" sulle risposte **inizialmente** considerate corrette dalla Commissione esaminatrice (**doc. 4**).

La successiva decisione di "sterilizzare" queste risposte ha comportato l'assegnazione di un punto per ciascuna di esse a tutti i candidati, **anche a quelli che avevano scelto una risposta fin dall'inizio risultata pacificamente errata.**

Da qui il vizio di illogicità e irragionevolezza oltre che di disparità di trattamento, atteso che il sig. Vecchiato si è visto attribuire un punteggio uguale a tutti quei candidati (il cui nominativo non è dato sapere...) che in sede di prova scritta avevano scelto la risposta che, sia prima che dopo la revisione della prova, era stata giudicata **comunque** sbagliata.

In questo modo si sono "appiattite" le differenze tra candidati meritevoli e meno meritevoli, mettendo allo stesso livello chi aveva fornito una risposta **che anche la**

Commissione esaminatrice aveva inizialmente ritenuto corretta, e chi aveva dato una risposta senza ombra di dubbio sbagliata.

Da qui l'illegittimità *in parte qua* del conseguente punteggio assegnato: si chiede che il TAR adito voglia dunque annullare l'esito della prova scritta disponendo che l'Amministrazione mantenga il punteggio "-0,50" per le risposte nn. 9 e 20 dei candidati che fin dall'inizio hanno dato una risposta sbagliata, e il punteggio "0" per i candidati che non avevano dato alcuna risposta (cfr. art. 6, comma 1, del bando – **doc. 1**).

Si ritiene in ultima analisi che la seconda risposta data alla domanda n. 9 ("*dal Corpo di polizia penitenziaria*") e la terza risposta data alla domanda n. 20 ("*deve essere usato, nei casi previsti, fuori dei centri abitati*"), siano le uniche che vanno considerate corrette (con conseguente assegnazione di 1 punto ciascuna) unitamente alle risposte poi valutate corrette dalla Commissione esaminatrice.

In alternativa, si ritiene che l'azzeramento di due risposte su trenta costituisce una palese violazione dell'art. 6 del bando che richiedeva che la prova scritta si svolgesse appunto in un test con trenta quesiti, essendo di conseguenza onere della Commissione esaminatrice disporre la **rinnovazione integrale** della prova o al più **integrare** la stessa con due domande.

In ogni caso il ritenere corrette per tutti i candidati le risposte date in relazione alle domande n. 9 e n. 20, **senza alcuna distinzione**, costituisce una palese violazione anche del principio di eguaglianza, atteso che non si è in alcun modo considerato che alcuni candidati (come il Vecchiato) avevano dato una risposta ritenuta corretta (**almeno inizialmente**) dalla Commissione esaminatrice, mentre tutti i candidati che non hanno dato alcuna risposta, hanno poi beneficiato della "sterilizzazione" come se avessero risposto correttamente.

È chiaro che non è possibile per il Ricorrente e per codesto Ill.mo TAR verificare quali candidati non abbiano dato alcuna risposta; non di meno si ritiene che il TAR Lazio possa ordinare una verifica all'Amministrazione per individuare i candidati che rientrano nella succitata condizione, considerando tra l'altro che ai sensi dell'art. 64 C.P.A. *“Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione”*.

* * *

3. Sulla richiesta di misure cautelari

Il concorso pubblico prevede l'assegnazione di 1000 posti.

Risulta che l'Amministrazione sta procedendo alle varie assegnazioni di sede e relative assunzioni, per cui vi è il rischio concreto che prima della definizione - auspicabilmente positiva - del presente giudizio, il sig. Vecchiato non trovi più un posto disponibile.

Consultando la pagina internet del sito istituzionale del Ministero (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765#) risulta invero che con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. 0001075.ID) del 27 gennaio 2026 è stata disposta l'assunzione di n. 73 unità, risultate assegnatarie di sede in esito alla procedura di scelta relativa allo scorrimento del 12 dicembre 2025.

Non si può negare pertanto che si sta provvedendo all'espletamento di tutte le formalità necessarie all'assegnazione delle sedi di lavoro anche per i candidati idonei inizialmente non inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso, ricorrendo allo scorrimento della graduatoria.

Da qui l'interesse ad una pronuncia cautelare nella forma ritenuta più opportuna che consenta al sig. Vecchiato di ottenere quanto meno di essere nuovamente sottoposto alla prova pratica denominata “*manovre di inversione del veicolo (marcia avanti e indietro)*”, al fine di poter ottenere il giusto punteggio instando **altresì** affinché l'Ill.mo TAR disponga di rivedere la graduatoria finale “sterilizzando” le domande n. 9 e n. 20 solamente per i candidati che - come il sig. Vecchiato - avevano fornito la seconda risposta alla domanda n. 9 (“*dal Corpo di polizia penitenziaria*”) e la terza risposta alla domanda n. 20 (“*deve essere usato, nei casi previsti, fuori dei centri abitati*”), e **in ogni caso** limitando la “sterilizzazione” delle domande nn. 9 e 20 ai soli candidati che avevano fornito una risposta (escludendo dagli effetti della “sterilizzazione” i candidati che non avevano fornito alcuna risposta).

* * *

4. Istanza istruttoria

Si formula sin da ora apposita istanza istruttoria ex artt. 63, comma 2, e 116 C.P.A. affinché l'Ill.mo TAR voglia ordinare al Ministero di esibire in giudizio i verbali della Commissione esaminatrice e i Provvedimenti in epigrafe richiamati, non avendo dato compiuto riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata in data 16/02/2026, con espressa riserva di formulare ulteriori Motivi aggiunti.

* * *

Per quanto sopra esposto, il sig. **WILLJ VECCHIATO** *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo TAR adito, previa adozione delle più appropriate misure cautelari, annullare gli atti in epigrafe indicati, nonché ogni altro atto

presupposto, connesso e conseguente, con riserva di Motivi aggiunti e di azione in separata sede per il risarcimento dei danni, disponendo anche ai sensi dell'art. 34, comma 1 – lett. c), C.P.A il rinnovo della prova pratica per il sig. Willj Vecchiato e in particolare l'esecuzione della sola manovra di “inversione di marcia del veicolo (marcia avanti e indietro)”.

In via istruttoria anche ai sensi degli artt. 63 e 116 C.P.A si chiede che l'Ill.mo TAR adito ordini all'Amministrazione resistente l'esibizione e il deposito in giudizio dei documenti richiesti con l'istanza del 16/02/2026 e dunque la copia *(i)* del verbale di approvazione della graduatoria della Commissione dell'11/11/2025, *(ii)* del successivo Provvedimento di validazione del Direttore Generale del 12/11/2025, *(iii)* dei verbali della Commissione esaminatrice, *(iv)* delle schede di valutazione della Commissione esaminatrice relative alla prova degli ultimi dieci candidati collocatisi in posizione utile, *(v)* delle prove scritte dei medesimi dieci candidati.

Con condanna al pagamento delle spese di lite.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Il contributo unificato da corrispondere è pari a € 650,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Copia bando di concorso Prot.D.O.G. num. 14436.ID del 07/08/2024 del Ministero della Giustizia;
- 2) Copia domanda di partecipazione al concorso di Willj Vecchiato;
- 3) Copia lettera di convocazione per la prova scritta, inviata a Willj Vecchiato;
- 4) Copia scheda di valutazione prova scritta di Willj Vecchiato del 16/05/2025;
- 5) Copia avviso del 06/06/2025 (decisione della Commissione esaminatrice di sterilizzazione delle domande nn. 9 e 20);

- 6) Copia elenco ammessi alla prova pratica;
- 7) Copia avviso del 23/06/2025 avente ad oggetto “*Modalità operative di svolgimento della prova pratica*”;
- 8) Copia convocazione per la prova pratica del 10/09/2025;
- 9) Copia e-mail del 19/11/2025 di comunicazione del punteggio conseguito;
- 10) Copia graduatoria dei candidati vincitori;
- 11) Copia nota prot. 9525.U del 16/01/2026 del Ministero della Giustizia;
- 12) Copia documenti trasmessi con istanza di accesso agli atti;
- 13) Copia istanza di accesso agli atti del 16/02/2026;
- 14) Copia nota prot. n. 44737.U del 02/03/2026 del Ministero della Giustizia;
- 15) Copia mail del 06/03/2026 dell’avv. Margherita Bonifacio di trasmissione della ricevuta di pagamento dei diritti di copia.

Si chiede che il Sig. Presidente del TAR Lazio autorizzi ai sensi dell’art. 41 Dlgs 104/2010 la notifica per pubblici proclami del presente Ricorso.

Venezia - Roma, 12/03/2026

Avv. Margherita Bonifacio

Avv. Sebastiano Tonon

*

Si riporta altresì di seguito il testo del Ricorso per Motivi Aggiunti:

AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO

ROMA

R I C O R S O

PER MOTIVI AGGIUNTI

nel giudizio n. 3215/2026 R.G.

del sig. **WILLJ VECCHIATO**, C.F. VCCWLJ73T24F904C, rappresentato e difeso in via disgiunta tra loro dall'avv. **Margherita Bonifacio** (C.F. BNFMGH73D65L736W, fax 041/740082, PEC margherita.bonifacio@venezia.pecavvocati.it) e dall'avv. **Sebastiano Tonon** (C.F. TNNSST70R10L736N, fax 041/986.140, PEC sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it), entrambi del foro di Venezia, giusta Procura alle liti allegata al Ricorso introduttivo del giudizio e datata 11/02/2026, con elezione di domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Sebastiano Tonon che si trova a Venezia Mestre, Via Pepe 88, e domicilio digitale all'indirizzo pec sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it con richiesta di ricevere le eventuali comunicazioni anche al fax n. 041/986140,

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione), C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (C.F. 80224030587), Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti di

MADDALUNO MASSIMO (MDDMSM84E16L259Y), residente a Casalnuovo di Napoli (NA) in Viale dei Pini n. 3, C.A.P. 80013, maddalunomassimo@pec.it;

LOMBARDI FRANCESCO (LMBFNC82S16C096P), residente a San Pietro Avellana (IS) in Via Scalo Ferroviario n. 32, C.A.P. 86088;

in punto:

Con il Ricorso originario:

annullamento del Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei del “concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda” indetto dal Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione) in base al quale al sig. WILLJ VECCHIATO è stato assegnato il punteggio complessivo di 47 punti posizionandolo di conseguenza al n. 1567 della graduatoria degli idonei, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui in particolare (i) la valutazione espletata dalla Commissione esaminatrice in relazione alla prova pratica sostenuta dal sig. WILLJ VECCHIATO in data 10/09/2025, (ii) la graduatoria dei vincitori del concorso approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025, (iii) il Provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID del 28/11/2025 di assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025, (iv) per quanto occorrer possa anche il Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. 0001075.ID) del 27 gennaio 2026 con cui è stata disposta l’assunzione di n. 73 unità procedendo allo scorrimento della graduatoria, nonché (v) la decisione di “sterilizzare” le domande n. 9 e 20 assunta dalla Commissione esaminatrice in data 04/06/2025, di cui all’avviso del 06/06/2025 con riserva di Motivi aggiunti e di azione in separata sede per il risarcimento dei danni.

E con il presente Ricorso per Motivi Aggiunti:

annullamento del Verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2026 n. 40, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, noto e non noto.

* * *

Fatto

L'Avvocatura dello Stato, il giorno prima dell'udienza in Camera di Consiglio fissata per il 15/04/2026, ha depositato una Memoria.

Nel depositare questa Memoria ha anche allegato una serie di documenti, tra cui il verbale della Commissione Giudicatrice n. 40 del 02/04/2026 (doc. 3 avversario).

La Commissione invero si sarebbe riunita per prendere in esame proprio le doglianze proposte dal sig. Vecchiato, ed in particolare il primo motivo di Ricorso che ha ad oggetto la prova pratica effettuata da questi e la motivazione (“prova eseguita in modo irregolare”) della valutazione negativa che si legge nel relativo verbale del 10/09/2025 (doc. 12).

È evidente che il nuovo verbale della Commissione giudicatrice non è un atto conclusivo del procedimento, ma al più e in astratta ipotesi meramente endoprocedimentale, di per sé non lesivo.

Senonché la Difesa erariale nella citata Memoria, a seguito dell'illustrazione del suo contenuto, sostiene che la Commissione avrebbe deciso di confermare la valutazione negativa già espressa nel verbale del 10/09/2022 (cfr. pag. 3 della Memoria: “.....deliberando di confermare la posizione già assunta riguardo alla prova pratica sostenuta dal sig. Vecchiato”).

*Nella prospettiva dunque che il nuovo verbale del 02/04/2026 venga ritenuto un nuovo provvedimento ex se lesivo della posizione del sig. Vecchiato, lo stesso **in***

via meramente prudenziale viene impugnato con il presente Ricorso per Motivi Aggiunti per le seguenti ragioni.

* * *

Diritto

Sintesi dei motivi di impugnazione

<i>Primo motivo</i>	<i>Il verbale della Commissione giudicatrice del 02/04/2026 n. 40 è un atto nullo perchè assunto da Organo straordinario che aveva esaurito la sua funzione, come tale improduttivo di effetti.</i>
<i>Secondo motivo</i>	<i>La motivazione contenuta nel verbale della Commissione giudicatrice del 02/04/2026 n. 40 è un tentativo di integrazione postuma della motivazione, del tutto illegittimo.</i>

* * *

1) Nullità per carenza assoluta di potere e/o incompetenza assoluta ex art. 21 septies legge 241/1990 - violazione di legge per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Il verbale del 02/04/2026 n. 40 (doc. 3 Avvocatura) è stato redatto e sottoscritto dalla Commissione esaminatrice a suo tempo nominata, che – essendo un Organo straordinario e temporaneo - aveva già esaurito i propri compiti con la consegna dei propri verbali ai competenti organi di amministrazione attiva e, pertanto, aveva perso qualunque potere con la conclusione della procedura concorsuale (ex multis, Consiglio di Stato 8510/2020 e 5711/2020; TAR Calabria 811/2011).

Ne consegue che era inibito alla Commissione esaminatrice intervenire in autotutela sui propri atti allorquando il procedimento – a seguito dell'approvazione degli atti – risultava ormai definitivamente concluso.

Pertanto, il verbale di cui si discute - dichiaratamente predisposto in chiave di replica alle contestazioni mosse con il Ricorso – è stato predisposto da un Organo, la Commissione, pacificamente venuto meno e conseguentemente non può avere alcuna valenza integrativa, modificativa o correttiva dei verbali “confezionati” durante il concorso (cfr. Consiglio di Stato 5746/2020 e 5495/2018), essendo del tutto improduttivo di effetti.

Ne deriva un vizio di assoluta nullità del verbale prodotto, ai sensi dell’art. 21 septies legge 241/1990, apprezzabile anche d’ufficio.

* * *

2) Violazione art. 3 e 97 Cost. – violazione artt. 3 e 21 octies legge 241/1990 – eccesso di potere per illegittimità e ingiustizia manifesta, per carente ed erronea motivazione, per travisamento dei fatti.

*In via preliminare, si deve comunque ribadire come questo atto (il verbale del 02/04/2026 n. 40) abbia al più una valenza endoprocedimentale: la valutazione che sarebbe contenuta nel presente verbale, infatti, non risulta sia stata poi condivisa dall’Amministrazione, e, in particolare, dal Direttore della Direzione Generale del Ministero della Giustizia il quale, secondo quanto definito nel bando di concorso, ha il compito e il potere di convalidare gli atti della Commissione giudicatrice (cfr. art. 8 - **doc. 1**).*

*In realtà il verbale in esame **pare avere sostanzialmente una finalità difensiva**, volta a supportare il contenuto della Memoria della Difesa erariale.*

*In altri termini, il verbale n. 40 si configura come un tentativo di **integrare illegittimamente in modo postumo la motivazione** del provvedimento già impugnato, in contrasto con l’art. 3 e 21 octies legge 241/1990.*

Come noto, per Giurisprudenza consolidata, questo tentativo è del tutto inammissibile, non essendo possibile per la P.A. fornire la motivazione in sede giudiziaria, configurandosi appunto come motivazione postuma (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V sezione, 29 aprile 2025 n. 3632; sez. IV, 5/12/2024 n. 9760; sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632; sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9458; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959; sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5401; sez. II, 24 giugno 2019, n. 4305; sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4253; TAR Toscana 797/2025, TAR Campania, Salerno, sez. III, 7/10/2024 n. 1805; TAR Molise 29/06/2024 n. 214; TAR Lazio 12667/2019; in tal senso anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che qualifica la motivazione come «forma sostanziale» e motivo di ordine pubblico da sollevarsi d'ufficio, ex plurimis, Corte di Giustizia UE sez. VII, 11 aprile 2013, n. 652, C- 652/11).

*Di conseguenza, il verbale non potrà essere considerato nel suo contenuto, rimanendo il **difetto assoluto di motivazione** del verbale inizialmente impugnato con il Ricorso originario (**doc. 12**) e di conseguenza il Provvedimento del Ministero della Giustizia che ha convalidato la graduatoria (**doc. 17**).*

Anzi. Al verbale del 02/04/2026 n. 40 non può che essere attribuito valore confessorio della fondatezza delle censure articolate dal Ricorrente e dell'eccessiva genericità della motivazione di una valutazione che è rimasta ad un livello tale di astrazione da non permettere effettivamente di individuare quali siano stati gli elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio negativo assegnato al sig. Vecchiato.

Del resto, come detto, il verbale in esame non risulta essere stato seguito da un nuovo Provvedimento di conferma della graduatoria, e dunque non risulta aver assunto alcun rilievo nemmeno sotto il profilo procedimentale.

*Sotto altro profilo, si deve osservare che risulta alquanto improbabile che il Componente tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (l'ing. D'Annunzio) si possa ricordare "perfettamente" (sic!) la prova pratica del Ricorrente, **ben 7 mesi dopo** che la prova era stata espletata e tanto più ove si consideri il numero delle persone che l'hanno sostenuta (le persone ammesse erano 1.944, cfr. **doc. 6**, e, solo quel giorno, i candidati convocati erano circa una cinquantina).*

È evidente che l'ing. D'Annunzio deve aver esaminato varie decine, se non centinaia di persone, e, dunque, è altamente verosimile che questi abbia confuso il suo ricordo, associandolo alla prova del sig. Vecchiato.

Anche perchè questa si è svolta senza alcuna connotazione negativa che potesse colpire l'attenzione dell'Ing. D'Annunzio, avendo il sig. Vecchiato eseguito le altre manovre previste nella prova pratica in modo del tutto corretto, conseguendo il massimo dei voti.

In altri termini, quanto "ricordato" ex post dall'Ing. D'Annunzio non è affatto dirimente non essendo stato "registrato" nel verbale originario.

Inoltre, si contesta - e non è dimostrato - che al termine della prova pratica sia stato illustrato il giudizio al candidato ivi presente, non risultando tale "modus operandi" nel verbale stesso, privo sul punto di qualsivoglia indicazione.

*Sotto altro profilo, si osserva e si ribadisce che la descrizione della modalità esecutiva della manovra eseguita dal sig. Vecchiato, che si legge nel verbale n. 40 del 02/04/2026 - e che il Ricorrente contesta fermamente -, conferma l'assoluto difetto di motivazione del verbale del 10/09/2025 (**doc. 12**) e del conseguente Provvedimento del Ministero di convalida della graduatoria del 12/11/2025 (**doc.***

17), non risultando nei due atti suindicati impugnati con il Ricorso originario alcun riferimento che si rinviene ora nel nuovo verbale del 02/04/2026.

Da qui l'illegittimità del Verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2026 n. 40.

*

Sulle ulteriori considerazioni contenute nella Memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata il 14/04/2026, si prenderà posizione nella sede opportuna ai sensi dell'art. 73 C.P.A. evidenziando sin da ora la loro infondatezza.

* * *

Per quanto sopra esposto, il sig. **WILLJ VECCHIATO** ut supra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo TAR adito annullare gli atti in epigrafe indicati e impugnati con il Ricorso originario e con il presente Ricorso per Motivi Aggiunti, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, noto e non noto, con riserva ulteriore di Motivi aggiunti e di azione in separata sede per il risarcimento dei danni, disponendo anche ai sensi dell'art. 34, comma 1 – lett. c), C.P.A il rinnovo della prova pratica per il sig. Willj Vecchiato e in particolare l'esecuzione della sola manovra di “inversione di marcia del veicolo (marcia avanti e indietro)”.

Con condanna al pagamento delle spese di lite.

Si rileva come – conformemente a quanto statuito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (cfr. sentenze del 29/01/2024 n. 2640 e del 31/08/2025 n. 24253) - non sia dovuto alcun contributo unificato per il presente Ricorso per Motivi Aggiunti. Ciò tenuto conto della connessione c.d. “forte” che lega il

Verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2026 n. 40 con gli atti impugnati con il Ricorso originario, e, in particolare, con il Verbale della Commissione esaminatrice in relazione alla prova pratica sostenuta dal sig. WILLJ VECCHIATO in data 10/09/2025 e il Provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia di approvazione della graduatoria del 12/11/2025 prot. 0013630.ID con il relativo Verbale del 11/11/2025 della Commissione esaminatrice.

Venezia - Roma, 27/04/2026

Avv. Margherita Bonifacio

Avv. Sebastiano Tonon

AVVISANO ALTRESÌ

che in allegato all'avviso si rinviene il testo integrale del Ricorso e del Ricorso per Motivi Aggiunti proposto dal sig. WILLJ VECCHIATO, dell'ordinanza n. 06929/2026 pubblicata il 17/04/2026 dal TAR Lazio - Roma, sez.I, nel giudizio n. 3215/2026, con la quale è stata autorizzata la notifica del presente Ricorso per pubblici proclami, nonché l'elenco dei soggetti controinteressati.

*

Si rammenta altresì che in base alla citata Ordinanza cautelare del 17.04.2026 n. 06929 della I Sezione del TAR Lazio - Roma, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare entro 30 giorni dalla comunicazione della succitata Ordinanza cautelare (comunicazione avvenuta in data 17/04/2026) sul proprio sito istituzionale il testo integrale del Ricorso e del Ricorso per Motivi Aggiunti promosso dal sig. WILLJ VECCHIATO e dell'Ordinanza

cautelare del 17.04.2026 n. 06929 della I Sezione del TAR Lazio - Roma, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: • che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della citata Ordinanza cautelare del 17.04.2026 n. 06929 della I Sezione del TAR Lazio - Roma; • che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; • che il Ministero non può rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il Ricorso, il Ricorso per Motivi Aggiunti, l'Ordinanza cautelare del 17.04.2026 n. 06929 della I Sezione del TAR Lazio - Roma, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; • che il Ministero rilasci alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del Ricorso, il Ricorso per Motivi Aggiunti, della citata Ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile il tutto in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; • che il Ministero curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il Ricorso e l'Ordinanza cautelare del 17.04.2026 n. 06929 della I Sezione del TAR Lazio - Roma; • che l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta e che sarà inviata senza indugio all'indirizzo pec

sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it al fine di poterla depositare entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal primo adempimento.

*

Si allegano i seguenti atti/documenti:

1. Testo integrale del Ricorso introduttivo n. 3215/2026 R.G.;
2. Ordinanza cautelare del 17.04.2026 n. 06929 della I Sezione del TAR Lazio - Roma;
3. Testo integrale del Ricorso per Motivi Aggiunti;
4. elenchi controinteressati acquisiti dal sito del Ministero della Giustizia (graduatoria vincitori del 12.11.2025; graduatoria del 28.11.2025; graduatoria scorrimento del 12.12.2025; graduatoria scorrimento sedi assegnate).

Con osservanza.

Venezia - Roma, 02/05/2026

Avv. Margherita Bonifacio

Avv. Sebastiano Tonon